

# As FO

## Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Referente per la pratica/ Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Raffaela Drigo

struttura: S.S. "Gestione della convenzione con le farmacie

struttura: territoriali"

telefono: +39 0434 369 821

mail: raffaela.drigo@asfo.sanita.fvg.it

Allegati:

All\_Nota FVG 11727\_2020\_

DL\_RILANCIO\_PROROGA\_VALIDITÀ\_RICETTE\_LIMITATIVE\_E\_PIANI

All\_DL\_19\_05\_2020\_34\_RID\_DL\_RILANCIO

### Alle

Farmacie convenzionate con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale - ASFO Loro indirizzi PEC

### Αi

Medici di Medicina Generale Pediatri di Libera Scelta <u>Loro indirizzi MAIL</u>

#### Αi

Medici Responsabili di Struttura Presidi Ospedalieri – AS FO Loro indirizzi MAIL

p.c.

alla Direzione Medica Presidi Ospedalieri – AS FO Loro indirizzi MAIL

al Direttore Sanitario dell'ASFO Indirizzo MAIL

Ai Direttori di Distretto AS FO Indirizzo MAIL

all'Ordine dei Medici della Provincia di Pordenone PEC: segreteria.pn@pec.omceo.it

all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone PEC: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it

A Federfarma Pordenone

PEC: ap.pordenone@pec.federfarma.it

ad Assofarm

PEC: giorgio.tonini@assofarm.postecert.it

a Farmacie Unite

PEC: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

Oggetto: D.L. n.34 del 19 maggio 2020 – Artt. 8 e 9: "Proroga validità Ricette Limitative e Piani Terapeutici".

Con la presente si inoltra nota della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia Prot. 11727 del 21 maggio 2020 (Allegata), con cui si richiama quanto disposto agli artt. 8 e 9 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (Allegato); nello specifico gli articoli sopra richiamati prevedono quanto segue:



## Art.8 "Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A":

- limitatamente al periodo emergenziale, per i <u>pazienti già in trattamento</u> con medicinali classificati <u>in fascia A</u> soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA (prescrivibili dal Medico Specialista e/o dal Centro Ospedaliero), la validità della ricetta, che risultava di 30 giorni, escluso il giorno di emissione, è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni;
- per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al punto precedente , con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza;
- 3. <u>per le nuove prescrizioni</u> da parte del Centro o dello Specialista, sempre relativamente ai farmaci di cui al punto 1, la validità delle ricette è estesa ad una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi, necessari a coprire un arco temporale di 60 giorni, tenuto conto del fabbisogno individuale; sono fatte salve comunque le disposizioni più favorevoli già previste per le patologie croniche e per le malattie rare ai sensi del D.L. 90/2014 Art. 26 ("...per le patologie croniche...il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di 6 pezzi per ricetta, purchè già utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.").
- 4. La proroga automatica della validità della ricetta <u>non si applica</u> nei casi in cui vi sia un peggioramento della patologia, un'intolleranza o la necessità di un monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione ( vedi punto 4. Art. 8 D.L. n.34/2020).

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai medicinali, con le caratteristiche di cui al punto 1 (fascia A, RRL e RNRL non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA), erogati sia in Distribuzione per Conto (DPC) che tramite il canale della farmaceutica convenzionata.

Si sottolinea che, ad oggi, le sopra citate disposizioni trovano applicazione solo per le ricette erogabili a carico del SSN, non per le ricette bianche a pagamento.

## Art.9 "Proroga piani terapeutici":

1. I piani terapeutici che riguardano la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici per: incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio 2020), sono prorogati per ulteriori 90 giorni.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

dott.ssa Raffaela Drigo
S.S. "Gestione della convenzione con le farmacie
territoriali"
(firmato digitalmente)